



Città di Crescentino

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

**Norme e direttive
concernenti l'esercizio
del Commercio al Dettaglio
su aree pubbliche**

*approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 14 in data 29/04/2021*

- Modificato con delibera n° 6 del 10/02/2022

TITOLO I **NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

1. ... *omissis*...

2. Si intende per **“autorizzazione di tipo a)”** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni; per **“autorizzazione di tipo b)”** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dalla normativa vigente.

2. Le presenti norme definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee.

3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'Organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.

2. Il Comune di Crescentino si identifica come un Comune appartenente alla rete secondaria – Comuni intermedi.

3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1. Si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:

- Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale;
- Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.

2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle allegate planimetrie.

3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere collocata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata.

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. Si definisce commercio ambulante itinerante l'attività svolta su aree pubbliche o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale.

2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:

- aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada)
- aree interne al perimetro delle aree mercatali nei giorni di mercato.
- aree interne alla circonvallazione costituita dalle vie/viali: Bertolè Viale, Arditì, Odetti, Ravarino, Madonna, Barrillis, IX Martiri.

3. È vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale

4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante, devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia e non possono effettuare soste superiori ad un'ora nel medesimo posto, con l'obbligo di spostare l'attività di almeno 500 metri dalla collocazione precedente.

5. È comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti nei loro fondi nel rispetto della normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'agricoltore che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.

3. Si potranno disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

1. Il responsabile del servizio o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dodici anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.

2. Il responsabile del servizio o suo delegato rilascia altresì le autorizzazioni ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.

3. Il responsabile del servizio o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante a coloro che risiedono nel territorio comunale, in caso di persone fisiche, o che vi hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo, a cadenza settimanale, mensile, stagionale, ultramensile, del commercio su aree pubbliche, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.

2. Il bando comunale, da pubblicare all'Albo Pretorio comunale, deve contenere:

– ***l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;***

– ***l'elenco dei posteggi disponibili;***

– ***il numero che li identifica;***

– ***l'esatta collocazione di ciascuno;***

– ***le dimensioni e la superficie;***

– ***il settore merceologico di appartenenza;***

– ***il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. entro il quale l'istanza deve essere spedita al Comune;***

– ***l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze.***

3. Le domande pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

2. All'atto della presentazione delle domande relative all'autorizzazione di tipo a) sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:

a ufficio competente alla gestione della pratica;

b oggetto del procedimento;

c persona responsabile del procedimento;

d ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;

e termine di conclusione del procedimento.

1. Nel caso d'invio delle domande per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.

2. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.

3. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.

4. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

5. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.

6. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

7. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

8. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale, ove previsto, entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultra mensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.

3. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

– **il numero dell'area mercatale;**

– **il numero del posteggio;**

– **il settore o i settori merceologici;**

– **il possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente;**

– **il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare, previsti dalla normativa vigente.**

4. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla normativa vigente.

5. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

6. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)

1. **L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società.**

2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

4. La procedura seguirà quanto previsto dalla normativa e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 11 BIS - SUAP

La procedura di rilascio delle autorizzazioni dovrà svolgersi mediante lo SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PROCUTTIVE (S.U.A.P.)

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

a le generalità del titolare;

b l'indirizzo di residenza;

c il tipo di autorizzazione;

d il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;

e il numero del posteggio assegnato all'operatore;

f il codice fiscale;

g la partita I.V.A.;

h PEC. (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA)

Il titolare di autorizzazione deve fornire obbligatoriamente un indirizzo PEC utile per le comunicazioni tra il Comune ed il titolare di licenza. È consentita l'indicazione un indirizzo PEC di altro soggetto cui saranno inviate tutte le comunicazioni. In caso di variazione di uno o di più dati sopra elencati, si fa obbligo al titolare di licenza di comunicare tempestivamente al Comando P.L. i nuovi dati.

Detto registro potrà altresì riportare le vicende concernenti le autorizzazioni medesime e più precisamente: volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, revoca del titolo autorizzativo, estensione merceologica dell'autorizzazione, estremi della concessione del posteggio, decadenza della concessione del posteggio, cessazione dell'attività da parte di soggetti autorizzati, sospensione conseguente la violazione di norme di legge o regolamenti, rinuncia su istanza dell'operatore alla concessione di singoli posteggi.

In caso di cancellazione o di volturazione dovrà essere annotata la data di cessazione dell'attività nonché, in caso di volturazione, l'identità del nuovo titolare dell'autorizzazione.

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale

1. Il Comune determina l'area, il numero dei posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 – Autorizzazioni temporanee

1. Il Sindaco può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni dei predetti eventi e sono rilasciate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge vigente.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero e la dimensione dei posteggi saranno determinate dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone.
4. La presentazione delle domande per ottenere un'autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.
6. È fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 15 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli. L'eventuale superficie può, su richiesta degli interessati, essere modificata senza i mq. totali. Non sarà necessario riportare tale modifica in planimetria poiché da ritenersi provvisoria e riportabile all'originale in qualsiasi momento.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse. Tale superficie può essere delimitata con vernici o sistemi ritenuti idonei dall'amministrazione e a carico di quest'ultima. In caso di mancanza della delimitazione o se quest'ultima risultasse poco visibile, l'operatore mercatale si impegnerà comunque ad occupare la zona ed i metri quadrati corrispondenti al posteggio a lui assegnato, senza ostacolare l'eventuale transito dei mezzi di soccorso.

Articolo 16 – Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

TITOLO II **REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI**

PARTE VI - PREMESSA

Articolo 17 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. I mezzi di trasporto degli operatori ambulanti (esclusi alcuni posteggi riportati in tabella) potranno essere parcheggiati all'interno del posteggio stesso, così come per le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, a condizione che non eccedano in alcun modo i limiti del posteggio stesso e comunque mai ai soli fini della sosta.

Articolo 18 – Disciplina generale dei mercati

Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTE VII - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 19 – Tipologia

L'attività di commercio al dettaglio su area pubblica di cui sopra, si identifica come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 20 – Estremi dell'atto di istituzione

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche.

Articolo 21 – Sospensione e trasferimento temporanei

Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.

PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 22 – Orario di mercato

1. Orario di vendita facoltativo: dalle ore 06:00 alle ore 14:30
2. Orario di vendita obbligatorio, ai fini dell'acquisizione della presenza, dalle ore 09:30 alle ore 12:00
3. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico dalle ore 06:00. La stessa deve comunque avvenire tassativamente entro le ore 08:00. Il posto deve essere lasciato completamente sgombro entro le ore 14:30.
4. Gli operatori devono avere completato l'installazione del proprio banco/autonegozio e delle attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro le ore 09:30.
5. Gli operatori ambulanti sono obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 12:00 salvo casi di forza maggiore da documentare, pena il conteggio dell'assenza.
6. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato potrà essere confermato, anticipato, posticipato o abrogato.
7. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite per particolari esigenze.

Articolo 23 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati, come da planimetria particolareggiata, nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione e comunque senza eccedere le metrature assegnate. ↓

segni di delimitazione del posteggio devono rimanere all'esterno del perimetro e chiaramente visibili.

2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di soccorso e di emergenza e non deve essere ostacolata la circolazione dei mezzi degli altri operatori mercatali.

Articolo 24 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 05:30 alle ore 16:00 dei giorni di mercato è vietata la circolazione statica e dinamica dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione dei velocipedi e degli automezzi di soccorso, di emergenza, di polizia, dei veicoli a servizio delle onoranze funebri per esigenze di servizio e dei veicoli in dotazione agli ambulanti (questi ultimi solo fino alle ore 14:30), dei veicoli addetti alla pulizia dell'area, carico e scarico merci o situazioni particolari che dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comando P.L. e salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comportino turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita e/o pericolo all'interno dell'area di mercato.

2. È vietata altresì la sosta dei veicoli, anche di quelli in dotazione degli ambulanti, nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati da strutture di vendita dai rispettivi concessionari. Possono sostare nelle corsie i mezzi dei commercianti per le operazioni di carico e scarico, a condizione che vengano costantemente presidiati, al fine di essere rimossi all'istante in caso di transito di veicoli in servizio di emergenza.

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 25 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati viene effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

2. La concessione del posteggio ha una durata di dodici anni.

3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità dodici anni e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.

Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'anno rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 26 – Subingresso nel posteggio

Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 27 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.

2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti (cosiddetta "spunta").

3. L'assegnazione dei posteggi disponibili di cui al comma precedente è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato sull'area mercatale, nel luogo prestabilito dagli organi di vigilanza, alle ore 8:00 (ore 7:30 per il solo settore "produttori").

4. Tale assegnazione è riservata, in ciascun mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione esibita dall'operatore;
- maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
- maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria, formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.

6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato e non è soggetta a scadenza temporale, salvo diversa disposizione del Sindaco.

7. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari e occupanti di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.

8. Qualora l'operatore sia titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, non può cumulare, ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.

9. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

10. I titolari di posteggio fisso interessati, in occasione degli spostamenti del mercato, possono partecipare alla spunta per piazzare su altri posteggi liberi, nel qual caso acquisiscono la priorità in spunta rispetto agli spuntisti. Il posto lasciato libero verrà assegnato in spunta. Gli eventuali metri in eccesso occupati saranno oggetto di pagamento.

11. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività per mancanza di posteggi liberi.

12. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.

13. La graduatoria di cui al presente articolo potrà essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare.

14. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze.

15. Ai fini delle assegnazioni definitive, il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Articolo 28 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso la scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimersi secondo l'ordine della maggiore anzianità di autorizzazione.

2. A parità di anzianità prevale la maggiore anzianità iscrizione al Registro Imprese, ed in caso di ulteriore parità si ricorrerà al sorteggio.

3. L'espressione della scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.

4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

5. Avvicinamento degli operatori in caso di assenze numerose: nel caso in cui risulti evidente che numerosi posteggi non verranno occupati dai concessionari, allo scopo di agevolare i consumatori, si potrà disporre l'avvicinamento di tutti gli operatori presenti al punto centrale del mercato. L'avvicinamento è fatto nel rispetto delle anzianità maturate dai concessionari, come previste dalle vigenti normative. Gli spuntisti accedono al mercato solo al termine delle predette operazioni di avvicinamento dei concessionari.

Articolo 29 – Registro degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.

2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'ufficio di Polizia Locale.

3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, contenenti i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:

– le generalità del titolare, compreso l'indirizzo PEC registrato sui pubblici elenchi, indirizzo di residenza e recapiti telefonici (l'operatore è tenuto a comunicare tempestivamente al

Comando P.L. ogni cambio di dato anagrafico, indirizzo Pec e numero telefonico fisso o mobile);

- la tipologia merceologica consentita;
- gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica e contestuale concessione del posteggio;
- le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
- la data di scadenza della concessione del posteggio.
- Su tali registri si annoteranno le presenze nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 30 – Modalità di registrazione

1. Gli addetti alla vigilanza, di cui al successivo articolo 41 del presente regolamento, salvo casi di chiamate in attività d'istituto urgenti, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 27.

2. Gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate + un mese di ferie, decadono dalla concessione del posteggio.

3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.

4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dalla normativa, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.

5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio, non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere il titolare dell'autorizzazione bensì un suo dipendente, coadiutore o sostituto, a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

7. Gli agricoltori produttori diretti, a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.

8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche ovvero in caso di variazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività o nel caso di svolgimento straordinario del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

10. agli effetti del conteggio delle assenze, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno solare corrispondenti a 4 mercati.

11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio già indicate, al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi ostacolanti l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 31 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli addetti preposti alla vigilanza, di cui all'articolo 41 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 12.

2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno solare, l'ufficio di Polizia Locale provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.

3. L'autorizzazione e la concessione del posteggio possono essere sospese per un periodo non superiore a venti giorni di calendario nei casi previsti dalla normativa.

L'autorizzazione e la concessione del posteggio sono revocate al concessionario che abbia ripetutamente omesso il pagamento del canone e, diffidato ad estinguere il debito entro il termine di novanta giorni, non vi abbia provveduto. Il predetto termine può essere prorogato dal dirigente del Settore Attività Produttive, fino al massimo di un anno, in ragione delle giustificazioni addotte dal debitore. Il debito può essere rateizzato.

L'autorizzazione e la concessione del posteggio possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune; in questo caso, tuttavia, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, con precedenza per l'area stessa del mercato o le aree di espansione, fino alla scadenza prevista nel provvedimento di sospensione ovvero, in caso di revoca, fino alla scadenza della concessione revocata. Salvo il caso d'urgenza, il concessionario è preavvisato del provvedimento dell'amministrazione, affinché non debba interrompere l'attività.

Articolo 32 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.

2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE X – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 33 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

2. In nessun modo deve essere occultata la visuale delle vetrine degli esercizi commerciali in sede fissa e di qualsiasi altra attività, né va ostacolato l'accesso a dette attività mediante oggetti o stazionando davanti agli ingressi. È inoltre vietato appoggiare qualsiasi oggetto ai muri degli edifici.

3. Le attrezzature di vendita e gli eventuali veicoli che si trovano all'interno dell'area mercatale non dovranno ostacolare in alcun modo le operazioni di soccorso/emergenza/polizia e comunque dovranno essere rimosse immediatamente all'occorrenza;

4. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere trattati secondo le disposizioni impartite dal competente Assessorato ambiente ed ecologia.

5. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza dell'area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante l'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

L'autorizzazione amministrativa andrà inoltre esposta sul banco di vendita.

6. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

7. I cartellini o il listino indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.

8. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile, ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

9. L'operatore deve avere cura che dall'autoveicolo non colino sul suolo dell'area di mercato olio motore o altri liquidi di funzionamento né che le merci collocate nel posteggio possano imbrattare il suolo pubblico. Qualora ciò dovesse verificarsi accidentalmente, l'operatore è

tenuto a porre opportuni ripari e ad eseguire a proprie spese la pulizia della pavimentazione. Al termine del mercato l'operatore può lasciare sul posteggio solo i rifiuti prodotti durante l'attività.

10. Colui che occupa, a qualsiasi titolo, un posteggio o un'area all'interno dell'area mercato, deve ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli impianti, prevenzione incendi, igiene e sanità, nonché alle disposizioni del presente regolamento, alle disposizioni contenute nel Piano Sicurezza e a quelle contenute nelle leggi di disciplina del settore.

11. Ogni addetto alla vendita e suo collaboratore deve assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in abiti decorosi, non provocare o prendere parte a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle regole della convivenza civile.

12. È fatto divieto condividere il proprio posteggio con altri operatori, anche se in possesso di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

13. È vietato distribuire ed affiggere fogli volanti, manifesti, ecc senza la preventiva autorizzazione.

Articolo 34 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato (senza sostegni che poggiano fuori dal proprio posteggio) a condizione che non rechino intralcio alla circolazione dei mezzi di soccorso e dei veicoli in dotazione agli altri operatori che debbano ivi transitare, quindi richiudibili immediatamente e comunque la tenda deve essere collocata ad una altezza dal suolo non inferiore a mt 2,5.

2. È vietato esporre/appendere la merce sulle tende oltre la verticale del limite di allineamento con il posteggio assegnato, ingombrare i luoghi di passaggio depositandovi prodotti, imballaggi e quant'altro possa comunque ostacolare la circolazione.

3. È vietato attendere alle varie operazioni di preparazione dei prodotti senza indossare indumenti di servizio convenientemente puliti.

4. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, fare uso di impianti di diffusione del suono e di amplificazione della voce.

5. È vietato occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

6. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento non certificati e/o con fiamme libere. È vietata qualsiasi forma di riscaldamento in prossimità dei posteggi ospitanti attività con alimentazione a gas o metano e in prossimità di qualsiasi tipo di veicolo.

7. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora, a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

8. Ai venditori di prodotti audiovisivi è consentito derogare al divieto di cui al comma 7, a condizione che il volume del suono non determini alcun tipo di disturbo per l'ambiente circostante e comunque non determini superamenti dei limiti di emissione, immissione e di qualità che saranno previsti dal piano di zonizzazione acustica per la classe di appartenenza del mercato. In caso contrario gli agenti della Polizia Locale di servizio possono disporre l'immediata sospensione dell'utilizzo dei prodotti audiovisivi.

Articolo 35 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.

2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 1,00.

Articolo 36 - Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

2. Sui mercati è fatto divieto di porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.

3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. È altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche stabiliti dalla normativa vigente.
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto delle norme vigenti in materia.
7. È vietato esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande, ecc senza autorizzazione.
8. È vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze: accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura; sono vietati il turpiloquio, le bestemmie, i canti, i giochi di qualsiasi genere, gli schiamazzi, le provocazioni, le dispute, le risse, nonché ogni atto contrario alla decenza, all'ordine, alla sicurezza ed al buon costume.

Articolo 37 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. È vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.

Articolo 38 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. È vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.
3. Le colonnine idranti devono rimanere libere senza ostacoli di alcun genere.
4. È vietato gettare liquidi di qualsiasi natura sul suolo pubblico, gli stessi dovranno essere conferiti secondo le modalità vigenti in materia, ingombrare comunque le bocchette ed i canali di scolo.

Articolo 39 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. È fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti elettrici ove esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente. L'impianto elettrico e/o di illuminazione deve essere realizzato a regola d'arte secondo le disposizioni normative in materia, fornendo al Comando P.L. regolare dichiarazione di conformità a firma di un tecnico abilitato. I cavi elettrici devono essere collocati nel rispetto di tutte le norme di legge.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. Nei mercati è vietato detenere bombole salvo che nei posteggi a ciò destinati. È vietato inoltre l'utilizzo di bombole di gas senza il possesso dell'idonea documentazione prevista dalla normativa vigente in materia.
4. Il concessionario è responsabile della corretta realizzazione e del regolare funzionamento e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico, a partire dalla presa messa a disposizione dal Comune. L'impianto deve essere realizzato a regola d'arte da ditta abilitata ai sensi di legge. Il concessionario deve fornire al Comune copia della dichiarazione di conformità, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione o della comunicazione di subingresso.

Articolo 40 – Furti, danneggiamenti e incendi

L'amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 41 – Preposti alla Vigilanza

1. Preposti alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Locale, personale comunale all'uopo interessato, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
 - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
 - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
 - far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
 - far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 42- Commissione di Mercato

1. Per l'esame e lo studio delle problematiche relative alla funzionalità dei mercati è istituita una Commissione Consultiva Permanente composta da:

- Sindaco o suo delegato
- Responsabile del Settore di Polizia Locale
- n. 3 delegati eletti dagli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, così suddivisi: uno per il settore merceologico alimentare, uno per il settore merceologico extra alimentare ed uno per i produttori, eletti ad esclusiva cura degli esercenti.

2. Il procedimento elettorale è avviato con provvedimento del Sindaco, almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato della precedente commissione, su proposta del Settore competente che ne curerà ogni adempimento.

Di detto procedimento ne sarà data idonea comunicazione ai titolari di posteggio fisso ed alle Organizzazioni di categoria esclusivamente a mezzo PEC. In tale comunicazione si comunicherà a tutti i titolari di posteggio fisso che entro 20 giorni dal ricevimento della stessa potranno manifestare l'intenzione di candidarsi. Coloro che saranno interessati dovranno far pervenire la propria disponibilità esclusivamente a mezzo PEC pena l'esclusione dalla lista dei candidati.

L'ufficio preposto comunicherà l'elenco dei candidati a tutti i titolari di posteggio ed inviterà gli stessi ad esprimere il voto entro e non oltre i successivi 20 giorni utilizzando esclusivamente quale mezzo di comunicazione la PEC.

Il conteggio delle preferenze verrà effettuato dall'ufficio preposto entro 10 giorni dalla data di scadenza dei termini per l'espressione del voto.

La Commissione è nominata con Decreto sindacale entro 10 giorni dallo svolgimento delle operazioni di cui al precedente comma e dura in carica tre anni.

3. Se nessun operatore presenta la propria candidatura, il Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria, procede a cooptazione dei membri mancanti. Ciò avviene per ogni settore merceologico.

4. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:

- Uno stesso Operatore non può essere delegato per più aree mercato comunale;
- La nomina decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
- In caso di decadenza di un membro subentra, se presente, il primo tra gli esclusi per la medesima area merceologica. Se non vi è alcuno il Sindaco, sentite le Organizzazioni di categoria, procede a cooptazione dei membri mancanti;
- La convocazione della Commissione dovrà avvenire, salvo casi d'urgenza, almeno 8 giorni prima della data di riunione.

5. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli Organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale alla Pubblica Amministrazione.

PARTE XII – NORME FINALI

Articolo 43 – Norme finali

Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 44 – Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni annuali aventi validità dodecennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 45 - Sanzioni

1. Le violazioni in materia di commercio su aree pubbliche saranno sanzionate ai sensi della vigente normativa. Per le restanti violazioni che non trovino sanzione in una norma superiore si applicherà una sanzione amministrativa da EURO 50.00 AD EURO 300.00.
2. In caso di particolare gravità, riferita ad alcuni articoli del regolamento, o di stessa violazione commessa per due volte in un anno, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Dalle ore 14:30 i veicoli a disposizione dei commercianti ambulanti, presenti all'interno del mercato, saranno sanzionati ai sensi del **Codice della strada** (D.Lgs. n. 285/1992). Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune, escluso quelle indicate al comma 3 la cui autorità sono il Prefetto o Giudice di Pace. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Articolo 46 – Emergenze sanitarie o di pubblica sicurezza

Il Sindaco, in caso di situazioni di emergenze sanitarie o di pubblica sicurezza, potrà adottare motivate ordinanze temporanee con le quali modificare l'assetto del mercato, ai fini di affrontare l'emergenza stessa.

UBICAZIONE DEL MERCATO NELLE SEGUENTI VIE O PIAZZE:

P.zza Garibaldi, esclusa p.zzetta Garibaldi, p.zza Caretto, v.Mazzini nel tratto tra p.zza Caretto e p.zza Garibaldi (in aderenza ai portici per mt.1 sulla pubblica via e il restante dentro ai portici fino alla larghezza massima assegnata), v.Tournon, c.so Roma nel tratto tra v.San Giuseppe e v.Tournon, v.San Giuseppe nel tratto tra c.so Roma e v.le Madonna, v. Cenna, V.Clerico e V.Bolognara (come da allegata planimetria).

GIORNO DI SVOLGIMENTO	VENERDI'
FREQUENZA	SETTIMANALE
ORARIO	06:00 - 14:30
AREA VENDITA	Mq. 3194,05

LEGENDA
A.V.: ANIMALI VIVI
S.V.: SENZA VEICOLO

TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	veicolo nel posteggio	Numero posteggio	Superficie vendita mq	A	B	mt	mt
Settore non alimentare senza A.V.		15	21			6	3,5
Settore non alimentare senza A.V.		16	21			6	3,5
Settore non alimentare senza A.V.		17	21			6	3,5
Settore non alimentare senza A.V.		18	21			6	3,5
Settore non alimentare senza A.V.		19	21			6	3,5
Settore non alimentare senza A.V.		20	21			6	3,5
Settore non alimentare senza A.V.		21	24			8	3
Settore non alimentare senza A.V.		22	24			8	3
Settore non alimentare senza A.V.		23	24			8	3
Settore non alimentare senza A.V.		24	24,5			7	3,5
Settore non alimentare senza A.V.		25	24,5			7	3,5
Settore non alimentare senza A.V.	S.V.	26	24,5			7	3,5
Settore non alimentare senza A.V.	S.V.	27	26,25			7,5	3,5
Settore non alimentare senza A.V.		28	26			6,5	4
Settore non alimentare senza A.V.		29	24			6	4
Settore non alimentare senza A.V.		30	24			6	4
Settore non alimentare senza A.V.		31	32			8	4
Settore non alimentare senza A.V.		32	32			8	4
Settore non alimentare senza A.V.		33	24			6	4
Settore non alimentare senza A.V.		34	24			6	4
Settore non alimentare senza A.V.		35	24,5			7	3,5
Settore non alimentare senza A.V.		36	24,5			7	3,5

Settore non alimentare senza A.V.		37	24			6	4
Settore non alimentare senza A.V.		38	30			7,5	4
Settore non alimentare senza A.V.		39	18			4,5	4
Settore non alimentare senza A.V.	S.V.	40	24			6	4
Settore non alimentare senza A.V.		41	32			8	4
Settore non alimentare senza A.V.		42	24			6	4
Settore non alimentare senza A.V.		43	20			5	4
Settore non alimentare senza A.V.		44	20			5	4
Settore non alimentare senza A.V.		45	32			8	4
Settore non alimentare senza A.V.		46	36			9	4
Settore non alimentare senza A.V.		47	28			7	4
Settore non alimentare senza A.V.		51	24			6	4
Settore non alimentare senza A.V.		52	24			6	4
Settore non alimentare senza A.V.		53	24			6	4
Settore non alimentare senza A.V.		54	24			6	4
Produttori agricoli		55	24			6	4
Produttori agricoli		56	20			5	4
Settore alimentare con allaccio corrente		57	32			8	4
Settore alimentare con allaccio corrente		58	28			7	4
Settore alimentare con allaccio corrente		59	32			8	4
Settore non alimentare A.V.	S.V.	60	26,25			7,5	3,5
Settore alimentare con allaccio corrente		61	30			7,5	4
Settore alimentare con allaccio corrente		62	28			7	4
Settore non alimentare con A.V.		63	30			7,5	4
Settore non alimentare con A.V.		64	30			7,5	4
Settore non alimentare con A.V.		65	60			15	4
Sett. Alim. Pesce con enel/acqua		66	32			8	4
Sett. Alim. Pesce con luce/acqua		67	28			7	4
Settore alimentare con allaccio corrente		68	28			7	4
Settore alimentare con allaccio corrente		69	28			7	4
Settore alimentare con allaccio corrente		70	28			7	4
Settore non alimentare con allaccio corrente senza A.V.		71	21			7	3
Settore non alimentare con allaccio corrente senza A.V.		72	21			7	3
Settore non alimentare con allaccio corrente senza A.V.		73	21			7	3
Settore alimentare con allaccio corrente		74	61,75			9,5	6,5
Settore misto con allaccio corrente		75	26			6,5	4

Settore misto con allaccio corrente		76	24			6	4
Settore misto con allaccio corrente		77	24			6	4
Settore misto con allaccio corrente		78	30			7,5	4
Settore alimentare con allaccio corrente		79	32			8	4
Settore alimentare con allaccio corrente		80	28			7	4
Settore alimentare con allaccio corrente		81	28			7	4
Settore non alimentare senza A.V.		82	24			6	4
Settore non alimentare senza A.V.		83	24			6	4
Settore non alimentare senza A.V.		84	24			6	4
Settore non alimentare senza A.V.		85	60			12	5
Settore non alimentare senza A.V.		86	52			13	4
Settore non alimentare senza A.V.		87	24			6	4
settore alimentare		88	24			6	4
settore alimentare		89	24			6	4
settore alimentare		90	24			6	4
settore alimentare		91	24			6	4
settore alimentare		92	24			6	4
settore alimentare		93	24			6	4
Settore GPL con allaccio corrente		94	30			7,5	4
settore alimentare	S.V.	95	24			6	4
Settore GPL con allaccio corrente		96	32			8	4
settore alimentare	S.V.	97	24			6	4
Settore alimentare con allaccio corrente		98	24			6	4
Settore alimentare con allaccio corrente		99	24			6	4
settore alimentare		100	24			6	4
settore alimentare		101	24			6	4
Settore non alimentare senza A.V.		102	32			8	4
Settore non alimentare senza A.V.		103	24			6	4
Settore non alimentare senza A.V.		104	32			8	4
Settore non alimentare senza A.V.		105	28			7	4
Settore non alimentare senza A.V.		106	24			6	4
Settore non alimentare senza A.V.		107	24			6	4
Settore non alimentare senza A.V.		108	24			6	4
Settore non alimentare senza A.V.		109	32			8	4
Settore non alimentare senza A.V.		110	32			8	4
Settore non alimentare senza A.V.		111	32			8	4

Settore non alimentare senza A. V.		112	32			8	4
Settore non alimentare senza A. V.		113	32			8	4
Settore non alimentare senza A. V.		114	28			7	4
Settore non alimentare senza A. V.		115	28			7	4
Settore non alimentare senza A. V.		116	28			7	4
Settore non alimentare senza A. V.		117	28			7	4
Settore non alimentare senza A. V.		118	30			7,5	4
Settore non alimentare senza A. V.		119	30			7,5	4
Settore non alimentare senza A. V.		120	30			7,5	4
Settore non alimentare senza A. V.		121	30			7,5	4
Settore non alimentare senza A. V.	S. V.	122	22,4			8	2,8
Settore non alimentare senza A. V.		126	5,55	3,0	2,55		
Settore non alimentare senza A. V.		127	6,41	3,88	2,53		
Produttori agricoli	S. V.	7	3,75	1,35	2,4		
Produttori agricoli	S. V.	8	4,55	2,75	1,8		
Produttori agricoli	S. V.	9	5,77	3,37	2,4		
Produttori agricoli	S. V.	10	5,77	3,37	2,4		
Produttori agricoli	S. V.	11	6	3,55	2,45		
Produttori agricoli	S. V.	12	7,35	4,35	3,00		
Produttori agricoli	S. V.	13	13,40	7,5	5,9		
Produttori agricoli	S. V.	14	10,2	5,6	4,6		
Produttori agricoli	S. V.	15	7,8	4,65	3,15		
Produttori agricoli	S. V.	16	6,8	3,65	3,15		
Produttori agricoli	S. V.	17	4,7	2,85	1,85		
Produttori agricoli	S. V.	18	8,4	4,7	3,7		
Produttori agricoli	S. V.	19	4,75	2,75	2,0		
Produttori agricoli	S. V.	20	5,4	3,2	2,2		
Produttori agricoli	S. V.	21	5,6	3,2	2,4		
Produttori agricoli	S. V.	22	6,8	3,95	2,9		
Produttori agricoli	S. V.	23	5,0	2,75	2,25		
Produttori agricoli	S. V.	24	10,7	5,45	5,25		
Produttori agricoli	S. V.	25	11,05	5,85	5,2		
Produttori agricoli	S. V.	26	6,65	3,65	3,0		
TOTALI:		140	3194,05				











NUMERO DI POSTEGGI DISPONIBILI PER OGNI SETTORE		
Settore non alimentare con A.V. (ANIMALI VIVI)	3	
Settore non alimentare senza A.V.	73	
Settore alimentare	10	
Settore alimentare con allaccio corrente	18	
Produttori agricoli	22	
Settore GPL con allaccio corrente	2	
Settore pesci	2	
Settore con divieto di sosta veicoli S.V. (SENZA VEICOLI)	27	SV
Settore misto con allaccio corrente	4	

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata alla delibera di re-istituzione del mercato, con la quale potranno prevedersi eventuali modifiche alla tabella di cui sopra.

MERCATO SICURO 2022 - AREA VIGILANZA, POLIZIA LOCALE DI CRESCENTINO



LEGENDA


-  Accesso dei mezzi di soccorso
-  Settore miso, con ESCLUSIONE di pesce fresco e animali vivi (CON fornitura di energia elettrica)
-  Settore NON alimentare, ESCLUSI animali vivi Posteggi n° 26 - 27 - 40 - 60 - 122 (senza sosta veicoli)
-  Settore NON alimentare, COMPRESI animali vivi (SENZA fornitura elettrica)
-  Settore alimentare, con ESCLUSIONE di pesce fresco (CON fornitura di energia elettrica)
-  Settore alimentare, con ESCLUSIONE di pesce fresco (SENZA fornitura di energia elettrica) posteggi n° 95 e 97 (senza sosta veicoli)
-  Settore pesce fresco, posteggi n° 65 e 67 (CON fornitura di energia elettrica)
-  Settore produttori, posteggi dai 7 al 26, 55 e 56 (SENZA fornitura di energia elettrica)
-  Settore alimentari con banchi o autobanchi dotati di impianti cucina GPL (COMPRENSA vendita prodotti ittici cotti sul posto) posteggi n° 94 e 96, esclusi altri veicoli
-  Settore con divieto di sosta veicoli

PER LA DESCRIZIONE
DEI SETTORI VEDI LA
LEGENDA ALLEGATA

1-2-3-4-5-6-7 prese per idranti - min. 3,50 bar

ALLEGATO A MERCATO SICURO 2022

BANCHI VIA MAZZINI



ALLEGATO A MERCATO SICURO 2022

BANCHI VIA MAZZINI-SUPERFICI

TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	numero posteggio	A			B			Superficie vendita mq. totali
		lunghezza	profondità filo marciapiede	mq.	lunghezza	profondità filo marciapiede	mq.	
Produttori agricoli senza veicolo	7	1.35	1.00	1.35	2.40	1.00	2.40	3.75
Produttori agricoli senza veicolo	8	2.75	1.00	2.75	1.80	1.00	1.80	4.55
Produttori agricoli senza veicolo	9	3.37	1.00	3.37	2.40	1.00	2.40	5.77
Produttori agricoli senza veicolo	10	3.37	1.00	3.37	2.40	1.00	2.40	5.77
Produttori agricoli senza veicolo	11	3.55	1.00	3.55	2.45	1.00	2.45	6.00
Produttori agricoli senza veicolo	12	4.35	1.00	4.35	3.00	1.00	3.00	7.35
Produttori agricoli senza veicolo	13	7.50	1.00	7.50	5.90	1.00	5.90	13.40
Produttori agricoli senza veicolo	14	5.60	1.00	5.60	4.60	1.00	4.60	10.20
Produttori agricoli senza veicolo	15	4.65	1.00	4.65	3.15	1.00	3.15	7.80
Produttori agricoli senza veicolo	16	3.65	1.00	3.65	3.15	1.00	3.15	6.80
Produttori agricoli senza veicolo	17	2.85	1.00	2.85	1.85	1.00	1.85	4.70
Produttori agricoli senza veicolo	18	4.70	1.00	4.70	3.70	1.00	3.70	8.40
Produttori agricoli senza veicolo	19	2.75	1.00	2.75	2.00	1.00	2.00	4.75
Produttori agricoli senza veicolo	20	3.20	1.00	3.20	2.20	1.00	2.20	5.40
Produttori agricoli senza veicolo	21	3.20	1.00	3.20	2.40	1.00	2.40	5.60
Produttori agricoli senza veicolo	22	3.95	1.00	3.95	2.90	1.00	2.90	6.80
Produttori agricoli senza veicolo	23	2.75	1.00	2.75	2.25	1.00	2.25	5.00
Produttori agricoli senza veicolo	24	5.45	1.00	5.45	5.25	1.00	5.25	10.70
Produttori agricoli senza veicolo	25	5.85	1.00	5.85	5.20	1.00	5.20	11.05
Produttori agricoli senza veicolo	26	3.65	1.00	3.65	3.00	1.00	3.00	6.65
Settore non alimentare senza A.V.	126	3.00	1.00	3.00	2.55	1.00	2.55	5.55
Settore non alimentare senza A.V.	127	3.88	1.00	3.88	2.53	1.00	2.53	6.41